ACCORDO DI INTEGRAZIONE DEL CCNL DEL SETTORE GAS-ACQUA 8 MAGGIO 2025 IN TEMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In data 20 ottobre 2026

tra le Parti Datoriali firmatarie del CCNL 8 maggio 2025

UTILITALIA, rappresentata da Paola Giuliani

PROXIGAS, rappresentata da Andrea Cotti e Alessia Montefiore

ANFIDA, rappresentata da Fabio Ferraro

ASSOGAS, rappresentata da Silvia Bertoldi

e

le OO.SS. firmatarie del CCNL 8 maggio 2025

FILCTEM CGIL, rappresentata da Ilvo Sorrentino, Mauro Tudino e Andrea Lovisetto

FEMCA CISL, rappresentata da Raffaele Salvatoni e Romeo Bregata

UILTEC, rappresentata da Marco Pantò e Antonello Assogna

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

premesso che

le parti firmatarie del CCNL per il settore gas-acqua e del presente accordo sono impegnate nello sviluppo e sostegno delle forme negoziali di previdenza complementare nel settore e sono parti istitutive dei Fondi di previdenza complementare attualmente operanti nel settore, Fondenergia e Pegaso;

le clausole del vigente contratto collettivo 8 maggio 2025 riconoscono il valore della previdenza complementare per il futuro trattamento pensionistico soprattutto dei più giovani, promuovendone la diffusione e destinando ai Fondi negoziali del settore sopra nominati risorse economiche aggiuntive in cifra fissa a carico dei soli datori di lavoro;

considerato che

Le Parti, attraverso la contrattazione collettiva, possono e vogliono svolgere un ruolo importante per garantire, anche nella prospettiva del settore, una previdenza complementare sostenibile ed efficiente, sottolineando e rafforzando l'inscindibile nesso fra il contributo datoriale e l'adesione ai Fondi che sono espressione della stessa contrattazione collettiva

Si conviene quanto segue

Art.49 – Assistenza e Previdenza

L'articolo è integrato come segue:

2) Previdenza Complementare

Inserire un nuovo Comma 5bis, con il testo che segue

"L'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali trova applicazione il presente CCNL solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi contrattuali di riferimento e finché permane l'iscrizione agli stessi.

Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento individuata dal presente articolo."

Letto, confermato, sottoscritto

UTILITALIA

PROXIGAS

ANFIDA

ASSOGAS

FILCTEM CGIL

FEMCA CISL

UILTEC

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA